

Delibera n. 64/99 (adottata l'11 maggio 1999)

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMI 3, 6 E 7
DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79
IN TEMA DI GESTIONE DELLA RETE NAZIONALE DI
TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, perseguiendo l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete, nonché preveda l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;
- l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, l'Autorità emani direttive sulla base delle quali il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche di carattere obiettivo e non discriminatorio in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti;
- l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità venga sentita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, e prevede altresì che l'Autorità approvi le convenzioni per la gestione di

limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Vista la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, recante la nuova disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'accio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6 e 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica" (PROT.AU/99/100);

Ritenuto che:

- le interrelazioni e la complementarietà tra provvedimenti di cui in premessa renda opportuna la confluenza dei procedimenti diretti alla loro adozione in un unico procedimento anche al fine di meglio coordinare le modalità di consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività preparatorie;

- ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

Su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica;

Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Sergio Garribba;

Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;

Di attribuire al dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;

Di prevedere che:

- ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;

- la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. Alberto Pototschnig e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;

Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire e perché vengano informati, con i mezzi e nei tempi opportuni, le amministrazioni pubbliche e i soggetti interessati e le formazioni associative che ne rappresentino gli interessi.